



Comune di Soragna

Provincia di Parma

P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna

Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341

PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

ORDINANZA N. 8 del 06/04/2021

(Proposta 9/2021)

Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 7 DEL 15/03/2021, AVENTE AD OGGETTO: “REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 17/02/2021 E CONTESTUALE EMANAZIONE ORDINANZA DI CHIUSURA DEI BATTENTI DELLA SEDE MUNICIPALE E DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER IL PERIODO DAL 15/03/2021 AL 06/04/2021”, FINO AL 20/04/2021.

IL SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze Sindacali n. 12 del 26/03/2020 e n. 14 del 06/04/2020, emanate in attuazione dei provvedimenti del Governo centrale, recanti le misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le quali:

- Sono stati individuati le attività e i servizi comunali indifferibili, da rendere in presenza, presso la sede comunale;
- Sono state disposte le misure volte ad assicurare il distanziamento sociale, le modalità di accesso degli utenti allo sportello, l'utilizzo dei presidi igienico-sanitari prescritti dal ministero della salute;
- E' stata stabilita la riduzione della presenza del personale dipendente presso gli uffici, attraverso l'attivazione degli istituti contrattuali e di quelli individuati dal D.L. n. 18/2020;
- E' stata prevista l'attivazione del lavoro agile per tutti i servizi comunali non rientranti nell'elenco di quelli indifferibili, da rendere in presenza, fermo restando l'applicazione di tutte le misure di prevenzione e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza;

Richiamate altresì:

- le precedenti ordinanze Sindacali n. 18 del 01/06/2020, n. 28 del 01/09/2020, n. 35 del 15/10/2020, n. 38 del 13/11/2020, n. 43 del 31/12/2020 e n. 5 del 17/02/2021;
- la precedente ordinanza Sindacale n. 7 del 15/03/2021, con la quale è stata revocata l'ordinanza n. 5 del 17/02/2021 ed è stata contestualmente disposta la chiusura dei battenti della sede municipale, fino al 06/04/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 06/08/2020, con la quale è stato approvato il documento avente ad oggetto: “Relazione tecnica inerente l'applicazione del protocollo rischio emergenza Coronavirus”, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, redatto dalla Società GE.MA, con sede in Parma, in attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, protocollato in data 22/07/2020 al n. 6547 e successiva integrazione in data 30/07/2020 al n. 6790;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30/07/2020 al n. 190, con la quale è stato prorogato fino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 07/10/2020 al n. 248, con la quale è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 20/01/2021 al n. 15, con la quale è stato prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 13/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13/10/2020 al n. 253, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 18/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18/10/2020 al n. 258, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DPCM 24/10/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25/10/2020 al n. 265, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, in data 13 marzo 2021 al n. 62, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto", in base alla quale la Regione Emilia-Romagna è stata dichiarata zona rossa a decorrere dal 15/03/2021;
- il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, che stabilisce che:
 - *"Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile";*
 - *"Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:*

- a) *nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;*
- b) *nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”;*

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, in data 3 aprile 2021 al n. 81, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”, in base alla quale, a partire dal 06/04/2021 (primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell'ordinanza medesima nella Gazzetta Ufficiale), alla Regione Emilia Romagna si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa»;

Ricordato che con deliberazione della G.C. n. 27 del 09/03/2020 è stato disciplinato l'accesso al lavoro agile da parte del personale dipendente, individuando le prestazioni che, per loro natura, non possono essere espletate in tale forma;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 50 c. 7, che attribuisce al Sindaco la funzione di coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Constatata la necessità, in base all'evolversi della situazione epidemiologica da virus Covid-19 e ai sensi della normativa sopracitata, di prorogare la propria precedente ordinanza n. 7 del 15/03/2021 fino al 20/04/2021 e di provvedere pertanto alla proroga, per lo stesso periodo, della modalità di apertura al pubblico degli uffici comunali contenuta nell'ordinanza medesima, allo scopo di conciliare le esigenze di tutela della salute collettiva e dei dipendenti comunali con la necessità di graduale ripresa dell'attività in presenza a favore dei cittadini;

Dato atto che, a norma delle principali prescrizioni di sicurezza anti Covid-19:

- gli uffici comunali sono dotati di apposite protezioni in plexiglass, in modo tale che i dipendenti possano lavorare in sicurezza anche in presenza di utenti;
- sono stati posizionati in ciascun piano della sede municipale appositi dispenser con gel idroalcolico sanificante per le mani senza risciacquo;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, resi come segue:

- dal Vice Segretario Comunale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività e di assistenza giuridico – amministrativa, che ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale, che ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

ORDINA

1. **Di prorogare** la propria precedente ordinanza n. 7 del 15/03/2021 **fino al 20/04/2021**;
2. **Di disporre** pertanto **la prosecuzione della chiusura dei battenti** della sede municipale **fino al 20/04/2021**;
3. **Di stabilire** che **l'attività degli Uffici Comunali continui ad essere svolta come di seguito riportato**:

- **L'accesso agli Uffici Comunali da parte dei cittadini è consentito:**
 - **esclusivamente su appuntamento**, contattando preventivamente i vari uffici ai recapiti indicati sul sito istituzionale del Comune;
 - **esclusivamente ad una persona per volta, previa registrazione della propria presenza** mediante gli appositi moduli situati all'ingresso;
 - **L'ingresso per i dipendenti e per gli utenti deve essere uno solo;**
 - Per quanto riguarda il corpo di **Polizia Municipale** e il **Reparto degli operai** gli orari **restano** quelli in essere;
 - **L'Anagrafe e il servizio per i decessi continueranno, come avviene attualmente, con la reperibilità per i giorni festivi e semifestivi;**
4. **Di stabilire che, a partire dal 07/04/2021 e fino al 20/04/2021, il lavoro in smart-working da parte dei dipendenti continui ad essere svolto con le seguenti modalità:**
- Sono stabiliti n. 2 giorni in presenza per tutti i dipendenti, pertanto saranno i Responsabili di Area che organizzeranno il lavoro del loro personale;
 - L'orario di lavoro in presenza non può essere completato con ore di attività svolte in smart-working e viceversa, in quanto la normativa non consente di svolgere attività lavorativa in parte in presenza in sede e in parte in SW nella stessa giornata;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- abbia decorrenza dalla data del **07/04/2021**, con validità fino al **20/04/2021**;
- venga pubblicata all'albo pretorio e nelle competenti sezioni di Amministrazione Trasparente;
- venga comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo;
- venga trasmessa ai Responsabili di Settore per l'esecuzione;
- venga trasmessa alla Rappresentanza Unitaria Sindacale e alle OO.SS. territoriali;

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare:

- Ricorso al Tar, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

Matteo Concari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente